

## **Art. 5 - Ravvedimento operoso**

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie, con il versamento in via spontanea del tributo o della differenza, prima che le violazioni ed omissioni stesse siano contestate portando l'atto di accertamento del tributo a formale conoscenza del soggetto interessato.  
Contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovranno essere versate le sanzioni ridotte, il cui importo varia nei modi sotto specificati, in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse, nonché gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.  
Qualora il contribuente non sia in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio può essere effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.
3. Il contribuente può eseguire anche il ravvedimento parziale, ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997, nei modi ivi previsti.
4. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento, quando questa interessi annualità diverse o cespiti diversi da quelli che il contribuente intenda regolarizzare.
5. Nell'ipotesi di violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione comporta la presentazione, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, di una dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa, al fine di sanare le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
6. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione del pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione in occasione del ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza dovuta ovvero corregge l'irregolarità commessa entro 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

## **Art. 5-bis - Ravvedimento dell'omesso o parziale versamento**

1. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione avvalendosi:
  - del cd "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 15 giorni dalla scadenza di pagamento del tributo;
  - del cd "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del 15%, quindi l'1,50%, a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
  - del cd "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. a-bis),

coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del 15%, quindi l'1,67%, a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;

- del cd "ravvedimento ordinario" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del 30%, quindi il 3,75%, a condizione che il versamento sia eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza di pagamento del tributo, ma entro l'anno dalla scadenza di pagamento del tributo;
- del cd "ravvedimento ultrannuale" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del 30%, quindi il 4,28%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e comunque entro due anni dalla scadenza di pagamento del tributo;
- del cd "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del 30%, quindi il 5%, qualora il versamento sia eseguito oltre i due anni dalla scadenza di pagamento del tributo.

2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 472/1997, purché non siano trascorsi più di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione informativa della commessa violazione, di cui all'art. 4 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2020.

Trascorsi 45 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione informativa, l'inizio dell'attività di controllo e accertamento si considera portata a formale conoscenza dell'interessato, che non potrà più fare ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

#### **Art. 5-ter - Ravvedimento dell'omessa dichiarazione**

1. Nel caso di omissione della presentazione di una dichiarazione, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro i seguenti termini temporali:
  - presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/20 del minimo (100%), quindi il 5%;
  - presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (100%), quindi il 10%.
2. In relazione all'omessa presentazione della dichiarazione e omesso o parziale versamento del tributo, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, oltre il termine stabilito di 90 giorni, purché non siano iniziate le attività di controllo e accertamento di cui il soggetto interessato sia stato portato a formale conoscenza. La regolarizzazione richiede il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo (100%), quindi il 20%, per ogni anno che si intenda regolarizzare.

### **Art. 5-quater – Ravvedimento dell'infedele dichiarazione**

1. Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro i seguenti termini temporali:
  - presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad  $\frac{1}{9}$  del minimo (50%), quindi il 5,55%;
  - presentazione della dichiarazione rettificativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo alla violazione, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato per la dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad  $\frac{1}{8}$  del minimo (50%), quindi il 6,25%.
  
2. In relazione alla presentazione di una infedele dichiarazione e omesso o parziale versamento del tributo, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, oltre il termine stabilito di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, purché non siano iniziate le attività di controllo e accertamento di cui il soggetto interessato sia stato portato a formale conoscenza. La regolarizzazione richiede il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad  $\frac{1}{5}$  del minimo (50%), quindi il 10%, per ogni anno che si intenda regolarizzare.

## **Art. 12**

### **Atti a titolo esecutivo**

1. Gli atti di accertamento dei tributi comunali, emessi a partire da 1° gennaio 2020, devono essere predisposti in conformità al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2020.
2. Gli atti di accertamento dei tributi devono contenere, per avere efficacia esecutiva, l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e l'indicazione espressa che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Sono nulli gli atti di accertamento emessi in assenza del contenuto essenziale previsto al punto 2 precedente.

## Capo IV – Il Reclamo-mediazione

### **Art. 25 – Reclamo-mediazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento il cui importo non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

### **Art. 26 – Effetti dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica la possibilità di confermare o di annullare l'atto impugnato, oppure la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.

4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.